STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CIRCOLO FOTOGRAFICO L'IMMAGINE DI MANIAGO

Art. 1
Costituzione

1. E' costituita con sede in Maniago, via Gorizia, 14, l'Associazione di promozione sociale denominata **"CIRCOLO FOTOGRAFICO L'IMMAGINE DI MANIAGO"**, di seguito detta Associazione.
Questa rappresenta la continuazione che ha preso avvio il 15 gennaio 1981.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e delle L 383/2000, L.R. n. 23/12 e loro modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2
Finalità

1. L'Associazione è costituita esclusivamente al fine di:
- Riunire appassionati di fotografia;
- Far conoscere l'arte fotografica, soprattutto come fatto culturale;
- Incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme;
- Partecipare e promuovere manifestazioni, mostre, corsi e concorsi fotografici, incontri e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzare il linguaggio fotografico;
- Sviluppare il senso estetico ed artistico dell'arte fotografica;
- Conseguire il perfezionamento della tecnica fotografica ed elaborazione delle immagini;
- Allacciare rapporti con altre associazioni fotografiche e non, presenti nel territorio;

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

5. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

6. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 3
Soci

1. Sono soci quelli che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all' Associazione.

2. I soci sono classificati in tre distinte categorie:
- *SOCI FONDATORI:* Coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo;
- *SOCI ORDINARI e JUNIORES (minori di 18 anni)*: Quanti aderisco all'Associazione successivamente alla sua fondazione;
- *SOCI SOSTENITORI*: soggetti e/o Ente e/o Istituzioni, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con significativi apporti morali e/o materiali.

3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di iscrizione nel registro dei soci.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

4. Sono soci Juniores i minori di 18 anni che si iscrivono all'Associazione previa domanda presentata da un loro tutore legale. Fintanto che rimarranno minorenni sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale ed il loro diritto di voto sarà esercitato dal loro tutore legale. Al raggiungimento della maggiore età diventeranno automaticamente soci ordinari e godranno di tutti i diritti e doveri relativi.

5. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.

6. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

7. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:
-dimissioni volontarie;
-non aver effettuato il versamento della quota associativa entro il 30 giugno dell'anno solare di competenza;
-morte;
-indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

8. L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento degli incarichi

affidati.

9. L’Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

10. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4
Diritti e obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea, di essere eletti negli organi dell’Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’Assemblea.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
-l'Assemblea dei Soci;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
-il collegi dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Art. 6
Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, entro il 31 marzo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, il luogo, la data ed ora della prima e seconda convocazione, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax, sms), con avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione ed esposto in bacheca.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 10 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

8. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.

9. L' Assemblea ha i seguenti compiti:
-eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
-eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
-approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
-deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria
-approvare il bilancio preventivo;
-approvare il bilancio consuntivo;
-approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
-approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci stabilite dal Consiglio direttivo;
-deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art.7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 a 15 membri.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, telegramma, fax, sms) e con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione ed esposto in bacheca.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
-eleggere il Presidente:
-eleggere il Vicepresidente con funzioni vicarie;
-assumere il personale;
-nominare il segretario;
-fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
-sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
-determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
-ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
-nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione;
-stabilire l'ammontare delle quote associative annuali da proporre in Assemblea;
-stabilire eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione, da portare in Assemblea;
-deliberare la decadenza da associato.

Art. 8
Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che deve essere convocato dal Presidente entro 30 giorni dall'elezione;

4. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla sua elezione;

5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 9
Segretario / Tesoriere

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
-provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
-provvede al disbrigo della corrispondenza;
-è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
-è a capo del personale.

2. Il Tesoriere dell'Associazione ha la totale responsabilità sulla cassa dell'Associazione e non ha potere di utilizzare a suo piacimento i fondi dell'Associazione ed ha i seguenti compiti :
-predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro 30 giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea;
-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
-provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- esporre in Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti o collegio dei revisori eletti dall'Assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il revisore o collegio esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

4.Il revisore o collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 11
Collegio dei Probiviri

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio dei probiviri formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni

dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. I probiviri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche il proboviro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12
Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 2 anni e possono essere riconfermate.

2. Il Presidente può restare in carica per un massimo di 2 mandati consecutivi.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art. 13
Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) eredità, donazioni e legati;
c) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) contributi dell'Unione europea e dì organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.

Art. 14
Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3. Sono esclusi dal pagamento della quota associativa i soci Juniores (minori di 18 anni).

Art. 15
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno la metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 17
Scioglimento e liquidazione

1.- Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
1. L’Associazione si estingue per delibera dell’Assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 19
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.